Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 31marzo 2026 (e reclamo presentato il 19 gennaio 2026), la ricorrente, società in accomandita semplice, deduceva che nel giardino di pertinenza dell'immobile coperto da assicurazione si verificava la rottura di una tubazione e rispetto a tale evento l'impresa riconosceva un indennizzo pari al "*3% del valore assicurato*". Parte ricorrente contestava l'importo offerto, asserendo che per effetto delle garanzie accessorie, tra le quali, in particolare, "*condizioni particolari incendio*", sarebbero interamente rimborsabili le spese sostenute per riparare il guasto.

Con le controdeduzioni, l'impresa rappresentava che la società ricorrente era titolare di una polizza danni multirischi a protezione dei fabbricati e che nel 2025 si verificava la rottura di un raccordo della tubazione dell'acqua. A seguito della denuncia di sinistro, la resistente incaricava un perito di fiducia di effettuare un sopralluogo e non avendo questi rilevato danni da spargimento d'acqua, riteneva che fosse attivata la garanzia "*spese per la ricerca e riparazione del guasto*", la quale prevedeva un massimale pari al 3 per mille del valore assicurato, corrispondente nella fattispecie ad euro 700.000,00. Pertanto, l'impresa versava alla parte ricorrente un indennizzo di euro 2.100,00, con erosione dell'intero massimale. Ciò premesso, la resistente evidenziava che la controversia aveva un tenore esclusivamente interpretativo, atteso che la ricorrente pretendeva il rimborso di tutte le spese sostenute con applicazione della garanzia prevista dall'art. 1.1, n. 9, concernente i danni da acqua condotta, mentre per l'impresa queste sarebbero state indennizzabili solo in parte, essendo

il sinistro sussumibile nella previsione di cui all'art. 3.4 della sezione C, circa le Garanzie Facoltative. In particolare, secondo l'impresa la clausola richiamata dalla controparte prevedeva l'indennizzabilità dei danni provocati dallo spargimento di acqua, per rottura accidentale o guasto degli impianti idrici, che, tuttavia, nel caso di specie non sarebbero occorsi in quanto, secondo quanto accertato dal perito, l'acqua fuoriuscita si disperdeva nel terreno. Secondo l'impresa non sarebbe stato neanche applicabile l'art. 1 delle "*condizioni particolari incendio*", relativo a "*spese di demolizioni e sgombero fino a € 25.000,00*", in quanto riferito ad una garanzia accessoria non acquistata dalla ricorrente.

Con le controdeduzioni, l'intermediario si riportava alle difese già formulate dall'impresa e ne condivideva integralmente le argomentazioni.

Con le repliche, la ricorrente ribadiva l'indennizzabilità di tutte le spese sostenute per effetto dell'art. 1 delle "*condizioni particolari d'incendio*", relativo a "*spese di demolizioni e sgombero fino a € 25.000,00*" e sosteneva l'operatività della clausola citata, richiamando a supporto una annotazione manoscritta apposta dall'intermediario sulla documentazione contrattuale.

Con le controrepliche, l'impresa ribadiva quanto già dedotto e soggiungeva che dalla polizza depositata dalla controparte non sarebbe risultata alcuna nota manoscritta dalla quale si potesse desumere l'operatività della garanzia di cui all'art. 1 delle "*condizioni particolari incendio*".

In conclusione, il ricorrente chiede "*la copertura dell'intera somma pagata per risolvere il sinistro*", quantificata per un totale di euro 10.519,20.

L'impresa chiede "*in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del Ricorso per i motivi di cui al paragrafo "*B) *Nel merito. Infondatezza delle domande formulate nei confronti di* [impresa] *della trattazione che precede*".

L'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta della società ricorrente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la riparazione di una tubazione dell'acqua e che l'impresa ha indennizzato nei limiti del massimale per i costi di riparazione dei guasti, a suo dire, applicabile alla fattispecie, pari a euro 2.100,00 (il 3 per mille del valore assicurato di euro 700.000,00), mentre l'assicurato sostiene che, in virtù di quanto previsto da ulteriori clausole della polizza, dette spese dovrebbero essere rimborsate per intero in quanto il limite di indennizzo ammonterebbe a euro 25.000,00.

Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "*nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrate che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole*"

(*ex multis* Cass. civ., Sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6954; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558). Ancora, secondo la giurisprudenza "*l'assicuratore non assume alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Né può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1*" (Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2021, n. 9205; nonché conformi, in precedenza, Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2018, n. 15630 e Cass. civ., sez. III, sent. 16 marzo 2012, n. 4234).Coerentemente con tale orientamento, il Collegio dell'Arbitro Assicurativo ha affermato che la riconducibilità del sinistro ai rischi inclusi nella copertura assicurativa integra un fatto costitutivo della pretesa indennitaria e deve pertanto essere provata dall'assicurato; per converso, la riconducibilità dell'evento ai rischi non compresi o esclusi dalla copertura costituisce un fatto impeditivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sull'assicuratore (Decisioni AAS n. 1089/2026 e n. 879/2026. Conformi Decisioni AAS n. 422/2026 e n. 379/2026).

Tanto premesso, è pacifico tra le parti che non si sono registrati danni da spargimento di acqua per cui non si è attivata la relativa garanzia, per cui viene in considerazione la garanzia assicurativa relativa al rimborso delle spese di ricerca e riparazione del guasto. Tuttavia, secondo l'impresa tale danno sarebbe indennizzabile entro il limite del 3 per mille del valore assicurato, dovendosi applicare la clausola di cui all'art. 3.4 della Sezione C, delle Garanzie Facoltative ("*Spese per la ricerca e riparazione del guasto*") che prevede che "*La società assicura il rimborso delle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di pertinenza del fabbricato al solo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ha originato lo spargimento d'acqua anche conseguente a gelo nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie*" (co. 1); e che "*In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo un importo superiore al 3% (pro mille) della somma assicurata per il fabbricato*" (co. 4). Per la ricorrente invece dovrebbe farsi riferimento ad alcune clausole delle "*condizioni generali incendio*" ed alle "*condizioni particolari incendio*" che prevederebbero massimali più elevati.

Osserva il Collegio che l'art. 1.1. delle Condizioni Generali Incendio (Sezione A), cui fa riferimento la ricorrente, prevede l'indennizzabilità dei "*danni materiali e diretti al fabbricato provocati da*", tra gli altri, "*acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale*" (n. 9). Tale clausola, astrattamente applicabile alla odierna vicenda e con un massimale superiore a euro 2.100,00, non contempla però l'indennizzo per le "*Spese per la ricerca e riparazione del guasto*", che è invece specificamente disciplinato dall'art. 3.4 della Sezione C e che è stato applicato dall'impresa nella liquidazione dell'indennizzo. Allo stesso modo, l'art. 1.1. n. 15 della medesima Sezione A prevede il risarcimento per le "*spese per demolire, sgombrare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro*", che sono però di natura diversa dalle spese di riparazione del guasto.

Quanto alle condizioni particolari incendio, cui ancora fa riferimento la ricorrente, l'art. 1 eleva l'indennizzo del precedente art. 1.1. n. 15 della Sezione A delle condizioni generali "*per le spese demolizione e sgombero fino a euro 25.000,00*". Tuttavia, tale clausola si riferisce sempre a spese di natura diversa dalle spese di riparazione del guasto e dunque non può essere invocata nella odierna vicenda, rendendo peraltro superfluo accertare se essa, in quanto garanzia facoltativa, sia stata o meno richiamata in polizza.

In conclusione, l'esame delle condizioni di polizza applicabili alla vicenda per cui è causa consente di escludere che le spese di riparazione del guasto sostenute dalla ricorrente possano essere rimborsate per un importo superiore a quello indennizzato dall'impresa, per cui il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA